

BOZZA DI CONVENZIONE

Procedura di “Sportello Unico per le Attività Produttive”, ai sensi del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 e Legge Regionale Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012 art. 3, per il progetto di ampliamento della Vetreria Venier a Murano

L'anno 2024 addì del mese di.....

TRA:

il Comune di Venezia (codice fiscale e partita iva 00339370272) rappresentato dal Sig. nato a..... il domiciliato

E

la società **Immobiliare Venier S.a.s. di Laggia Roberto & C.** (codice fiscale e partita iva 00435440276) con sede in Fondamenta Navager a Murano - Venezia rappresentata dal legale rappresentante natoil e residente a

in seguito denominata nel presente atto come “Parte Attuatrice”;

PREMESSO

che la **società Immobiliare Venier S.a.s.**, ha presentato al Comune di Venezia in data 08.04.2022 (prot. 2022/156005) istanza di Ammissione a procedura di "Sportello Unico" ai sensi del DPR 160/2010 e della Legge Regionale 55/2012, per il progetto di ampliamento;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 26.01.2023 è stata approvata l'ammissione del progetto alla procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del DPR 160/2010 e Legge Regionale 55/2012;

che in data 10.05.2023 (con prot. 2023/228335) la Vetreria Venier ha presentato, mezzo portale SUAP, domanda di Sportello Unico per il progetto di ampliamento dell'immobile sito a Murano in Fondamenta Navagero;

che il progetto è stato integrato in data 20.09.2023 con prot. 445512/2023 ed in data 17,06.2024 con prot. 2024/290822;

che per il progetto sono state rilasciate, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 le Autorizzazioni Paesaggistiche prot. 2022/101793 del 07.03.2022, prot. 2023/75247 del 13.02.2023 e prot.

2023/198005 del 21.04.2023;

che a seguito dell'acquisizione dei pareri degli Enti coinvolti deputati ad esprimersi (ai sensi del DPR 160/2010, dalla Legge Regionale 55/2012, nonché delle specifiche norme di settore) il Responsabile del procedimento ha concluso positivamente l'istruttoria urbanistico/edilizia.

CONSIDERATO

che il progetto di ristrutturazione proposto dalla Vetreria Venier riguarda un'area di circa mq 730 con accesso da Fondamenta Navagero, ed è volto alla riqualificazione dei fabbricati e degli spazi esistenti, ai fini della razionalizzazione sia dell'attività produttiva, che della parte commerciale;

che l'intervento è volto alla riqualificazione del compendio ed alla sostenibilità ambientale mediante, l'uso di materiali tradizionali quali le strutture portati verticali in muratura e orizzontali con orditura in legno e copertura in coppi;

che il progetto prevede la ristrutturazione dell'esistente opificio insistente sul mapp. 216 Sub.2, ottimizzando volumi e strutture, e la realizzazione di un ampliamento in sopraelevazione del fabbricato fronte Canale Ondello, per la realizzazione dei nuovi uffici dell'azienda. Tale incremento volumetrico permetterà maggiori spazi per l'attività, con l'ampliamento degli uffici e l'incremento dell'area espositiva;

che il progetto in questione, pur risultando in contrasto con le previsioni del vigente Piano degli Interventi, è coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, in quanto propone la salvaguardia e l'ampliamento di una attività già insediata nel territorio comunale;

che l'Amministrazione Comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto il sostegno delle attività economiche presenti nel territorio comunale rientra tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione Comunale;

che, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria del Responsabile del procedimento il Consiglio Comunale di Venezia si è espresso con deliberazione n del divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - PREMESSE

Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i documenti depositati agli atti del Comune di Venezia e di seguito elencati:

- Relazione tecnica;
- Documentazione fotografica;
- Tav. 1 - Stato Autorizzato: Pianta Piano Terra;
- Tav. 2 - Stato Autorizzato: Pianta Piano Primo - Coperture;
- Tav. 3 - Stato Autorizzato: Prospetti - Sezioni;
- Tav. 4 - Progetto: Pianta Piano Terra;
- Tav. 5 - Progetto: Pianta Piano Primo - Coperture;
- Tav. 6 - Progetto: Prospetti - Sezioni;
- Tav. 7 - Comparativa;
- Tav. 8 - Progetto: Materiali di Finitura;
- Tav. 9 - Progetto: Viste;

Articolo 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE ATTUATRICE

La parte attuatrice, come sopra rappresentato, dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nel presente Atto e si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi ivi prescritti.

Articolo 3 - ONERI A CARICO DELLA PARTE ATTUATRICE

La Parte Attuatrice si obbliga a versare al Comune di Venezia, all'atto del rilascio del Provvedimento conclusivo SUAP, il contributo di costruzione, determinati conformemente alle disposizioni vigenti all'atto del rilascio del Provvedimento conclusivo SUAP, nonché il contributo straordinario (ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter del DPR 380/2001) pari ad euro 18.822,47.

Articolo 4 - ULTERIORI OBBLIGHI DELLA PARTE ATTUATRICE

La parte attuatrice si obbliga, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare gli immobili e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, L.R. 55/2012, a non mutare la destinazione d'uso o frazionare l'immobile in più unità per la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità e il con relativo vincolo è trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a propria cura ed a proprie spese.

Il mancato rispetto del divieto di cui all'art. 5, comma 2, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 33, DPR 380/2001.

Trascorso il termine di due anni di cui al citato art. 5, comma 2, qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell'attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In caso di inosservanza di tale obbligo, la parte attuatrice è tenuta al pagamento a titolo di penale di una somma di euro 178.642,92 (pari al 100% del valore dell'intervento come da computo metrico allegato agli atti del Permesso di Costruire). La parte attuatrice riconosce l'equità di detta penale.

Articolo 5 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Atto sono a carico della parte attuatrice che, come sopra rappresentata, espressamente se le assume.

Articolo 6 - REGIME FISCALE

Gli obblighi contenuti nel presente Atto hanno carattere reale e pertanto lo stesso verrà trascritto a carico dei proprietari e a favore del Comune di Venezia con codice fiscale 00339370272.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente Atto, sono a carico della parte attuatrice con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile al presente atto d'obbligo ed in particolare degli eventuali benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche-

Articolo 7 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

La parte, ai sensi dell'art. 11 della Legge 675/1996 e successive integrazioni e/o modificazioni, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, dichiarandosi edotta della relativa normativa.

Le parti